

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 6/2019 DEL 31 MARZO 2019

SCADENZA AL 10 APRILE PER LA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Il D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 ha prorogato al 10 aprile 2019 il termine per l'invio della LIPE del quarto trimestre, inizialmente fissato per il 28 febbraio.

Data la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di proroga a poche ore dalla scadenza originaria, molti contribuenti hanno provveduto a inviare le LIPE entro il 28 febbraio senza usufruire della proroga.

È comunque però possibile beneficiare di un maggior lasso di tempo per eventuali correzioni o per sanare eventuali omissioni sfruttando le consistenti riduzioni offerte dal ricorso al ravvedimento operoso.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

L'Agenzia Entrate, con la risoluzione n. 104/E del 2017, aveva chiarito che, ferma restando l'applicazione delle suddette sanzioni, eventualmente ridotte per effetto del ravvedimento, qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA (quest'anno in scadenza il 30 aprile 2019), è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata.

Se, invece, la regolarizzazione avviene direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione, non occorre inviare alcuna comunicazione.

In particolare, le ipotesi che si possono verificare sono due:

1) con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche: è dovuta la sola sanzione di cui sopra, eventualmente ridotta;

2) con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate: ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione dovuta per la dichiarazione IVA, eventualmente ridotta con il ravvedimento, nonché quella propria della LIPE, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

Tramite la proroga dei termini di presentazione delle LIPE sono slittati anche quelli concessi per un eventuale ravvedimento.

La possibilità di sanare le violazioni entro 15 giorni godendo della riduzione alla metà delle sanzioni è concessa fino al 26 aprile 2019 (il 25 cade di domenica).

Correggendo la LIPE entro il 26 aprile 2019 è possibile pagare una sanzione pari a 27,78 euro (1/9 di 250 euro).

FATTURA ELETTRONICA PER I FISIOTERAPISTI: NUOVI CHIARIMENTI DALL'AGENZIA ENTRATE

Con la Risposta all'istanza di interpello 19 marzo 2019, n. 78, l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi e divieti in materia di fattura elettronica per i fisioterapisti abilitati all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore/massofisioterapista, titolari di un ambulatorio fisioterapico, autorizzato all'esercizio di attività sanitaria in varie discipline mediche, diretto da un apposito direttore sanitario.

L'Agenzia ha chiarito che per l'anno 2019 le prestazioni sanitarie effettuate dai soggetti sopra descritti nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Ciò a prescindere sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga, sia dall'invio o meno dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria.

Se nell'erogare la prestazione, il soggetto (professionista persona fisica, società, ecc.) si avvale di soggetti terzi che fatturano il servizio reso a lui e non direttamente all'utente, gli stessi documentano tale servizio a mezzo fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio.

LA SANATORIA PER LE VIOLAZIONI DI NATURA FORMALE

Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi, possono essere sanate pagando 200 euro per ognuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono (articolo 9, DL 119/2018).

Non rientra nell'ambito di applicazione della regolarizzazione, ad esempio, la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap o Iva, poiché questa omissione è rilevante per la determinazione della base imponibile (anche nel caso di assenza di imposta dovuta).

Si ricorda che le violazioni formali si distinguono da quelle "meramente formali" (che non sono mai punibili ai sensi dell'art. 6 comma 5-bis, Dlgs 472/1997) in quanto possono comunque determinare un pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Possono essere regolarizzate le violazioni formali, per cui sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del DL 119/2018) dal

contribuente, dal sostituto d'imposta, dall'intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati.

Non possono essere regolarizzate con la definizione agevolata:

- le violazioni formali di norme tributarie relative ad ambiti impositivi diversi da quelli in materia di Iva, Irap e imposte sui redditi (e relative addizionali), imposte sostitutive, ritenute alla fonte, crediti d'imposta e relativo pagamento dei tributi
- le violazioni formali relative a un rapporto esaurito, ossia un procedimento concluso in modo definitivo al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 119/2018)
- le violazioni formali relative a un rapporto pendente al 19 dicembre 2018, ma in riferimento al quale sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata prima del versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione
- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria disciplinata dall'articolo 5-*quater*, DL 167/1990 (*voluntary disclosure*), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della procedura
- le violazioni formali relative agli obblighi di monitoraggio fiscale, all'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (Ivafe) e all'imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivие).

Per il buon esito della sanatoria, è necessario:

- rimuovere le irregolarità o le omissioni
- versare, con F24, 200 euro per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono le violazioni indicati nel modello di pagamento (se le violazioni non si riferiscono a un periodo d'imposta, bisogna fare riferimento all'anno solare in cui sono state commesse).

La rimozione delle irregolarità o delle omissioni deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020. Se l'interessato non ha effettuato, per un giustificato motivo, la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la sanatoria è comunque efficace se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni. La rimozione, in ogni caso, deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020 nell'ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all'interessato. L'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni correttamente rimosse.

La rimozione, peraltro, non deve essere effettuata quando non sia possibile o necessaria in considerazione dei profili della violazione. **È il caso, ad esempio, delle violazioni relative all'errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge).**

Il provvedimento del 15 marzo 2019, che ha disposto le regole per la definizione agevolata delle violazioni formali, stabilisce anche che:

- il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d'imposta regolarizzare. La sanatoria di violazioni formali che non si riferiscono a uno specifico periodo d'imposta (come, ad esempio, quelle relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti diversi dal contribuente) deve fare riferimento all'anno solare in cui la violazione è stata commessa
- il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato
- il perfezionamento della regolarizzazione non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in base a una pronuncia giurisdizionale o a un provvedimento di autotutela
- con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto di un processo verbale di constatazione (Pvc), anche successivo al 24 ottobre 2018, sono prorogati di due anni i termini per la notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione
- è possibile rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle entrate per ricevere assistenza sulla regolarizzazione.

La risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019 ha istituito il codice tributo **"PF99"** (denominato *"violazioni formali – definizione agevolata – art. 9 del DL n. 119/2018"*), deve essere esposto nella sezione "Erario" dell'F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati". In ogni caso, non è possibile avvalersi della compensazione.

Nel campo "anno di riferimento" va indicato il periodo d'imposta – nel formato "AAAA" – a cui si riferisce la violazione. Se le violazioni non si riferiscono a un determinato periodo d'imposta, invece, va riportato l'anno solare in cui sono state commesse le violazioni. Infine, i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono evidenziare l'anno in cui termina il periodo d'imposta per il quale le violazioni sono regolarizzate.

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019. In caso di versamento in forma rateale, nel campo "rateazione/Regione/Prov./mese rif." vanno scritti il numero della rata in pagamento e il numero complessivo delle rate (ad esempio: "0102", nel caso di pagamento della prima delle due rate; "0101", se si paga in un'unica soluzione).

APPROVATO IL MODELLO RLI CON ISTRUZIONI E SPECIFICHE TECNICHE

Con Provvedimento del 19 marzo 2019 l'Agenzia Entrate ha approvato il modello *"Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - Contratti di locazione e affitto di immobili"* (**mod. RLI**), unitamente alle relative istruzioni, utile per richiedere agli uffici dell'Agenzia delle Entrate la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e comunicarne eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri.

L'RLI può essere utilizzato anche per esercitare l'opzione e la revoca della cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell'immobile oggetto di locazione o affitto.

Con lo stesso Provvedimento sono state approvate anche **le specifiche tecniche** per la trasmissione telematica dei dati.

Il nuovo modello sostituisce il precedente approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2017, **a decorrere dal 20 marzo 2019**.

È previsto comunque un **periodo transitorio**, dal 20 marzo al 19 maggio 2019, in cui saranno accettati sia il modello precedente che quello approvato con il presente provvedimento.

A partire dal 20 maggio 2019, invece, potrà essere utilizzato esclusivamente il nuovo modello.

DISPONIBILE IL NUOVO MODELLO IVA TR PER IL RIMBORSO/COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

Con il provvedimento n. 64421 del 19 marzo 2019, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo **modello IVA TR** per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il credito Iva trimestrale può essere richiesto a rimborso (articolo 38-bis, secondo comma, Dpr n. 633/1972):

- dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni
- dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate
- dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili
- dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
- dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis Dpr n. 633/1972

Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l'utilizzo in compensazione del credito, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l'utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell'istanza. Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno, comporta l'obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito (art. 3, comma 2, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96). Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

Il modello deve essere presentato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel. Se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo. **Per il primo trimestre 2019 la scadenza sarà martedì 30 aprile 2019.**

5 PER MILLE 2017, ONLINE GLI ELENCHI DEGLI AMMESSI E DEGLI ESCLUSI

L'Agenzia Entrate ha pubblicato gli elenchi per la destinazione del 5 per mille 2017 con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi. Sono stati ammessi 8.004 Comuni e oltre 54.000 enti, tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, beni culturali e paesaggistici.

L'elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi, insieme agli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio, è consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "5 per mille".

L'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) occupa anche per il 2017 il primo posto sia tra gli enti impegnati nel settore della ricerca sanitaria sia tra quelli che operano in quello della ricerca scientifica. Per il primo ambito, sono oltre 388mila le scelte espresse con un importo totale che supera i 17,8 milioni di euro. Per quanto riguarda, invece, la ricerca scientifica i contribuenti che hanno espresso la preferenza per l'Airc superano i 980mila, con oltre 38,7 milioni di euro di beneficio.

Il settore del volontariato vede alla prima posizione delle scelte espresse, come per i precedenti anni, Emergency con oltre 356mila preferenze con 12,7 milioni di euro assegnati. Segue Medici senza Frontiere (scelta da oltre 260mila contribuenti) per un importo di oltre 10,6 milioni di euro.

FIRMATO IL NUOVO ACCORDO ITALIA-CINA CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

Il 23 marzo 2019 è stato firmato a Roma un nuovo accordo Italia-Cina per eliminare le doppie imposizioni, che aggiorna l'accordo in vigore dal 1990 e recepisce le raccomandazioni vincolanti del progetto OCSE/G20 BEPS.

In sintesi l'accordo prevede:

- per i dividendi, una riduzione dell'aliquota convenzionale di prelievo alla fonte dal 10% al 5%, nel caso di partecipazioni dirette di almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi, detenute per un periodo di almeno 365 giorni. Per gli altri dividendi, si applica l'aliquota del 10%;
- per gli interessi la misura della ritenuta applicabile nello Stato della fonte non può eccedere un'aliquota pari al 10% dell'ammontare lordo degli interessi; è prevista un'aliquota ridotta dell'8% sugli interessi pagati a istituti finanziari, in relazione a prestiti con durata almeno triennale mirati a finanziare progetti d'investimento.

L'Accordo prevede anche:

- l'esenzione da ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi in uscita quando il soggetto pagatore è il Governo o un ente locale, oppure quando gli interessi sono pagati al Governo o a un ente locale, alla Banca Centrale, a un ente pubblico, oppure a un ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo;
- l'esenzione da ritenuta in Italia sui pagamenti di interessi in relazione a titoli emessi da Cassa Depositi e Prestiti, Sace e Simest, Banca d'Italia (quali i "Panda Bond") percepiti da soggetti residenti in Cina.
- per le royalties l'aliquota generale applicabile nello Stato della fonte non può eccedere il 10% sui canoni corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, nonché per brevetti, marchi, disegni o modelli, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. Per i pagamenti relativi all'utilizzo o al diritto di utilizzo di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche l'aliquota nominale del 10% si applica sull'ammontare del 50% delle royalties.
- per i capital gains è confermato il trattamento delle plusvalenze derivanti dall'alienazione di partecipazioni qualificate con un livello minimo del 25%. Il nuovo accordo prevede tuttavia la tassazione di tali plusvalenze se detenute con un livello di partecipazione al di sopra di tale soglia in qualsiasi momento nei 12 mesi precedenti l'alienazione. Inoltre, per le tipologie di plusvalenze non espressamente disciplinate, la tassazione concorrente prevista nell'attuale Accordo è sostituita con la tassazione esclusiva nello Stato di residenza dell'alienante.

BONUS GASOLIO USO AUTOTRAZIONE

Sul sito delle Dogane è stata pubblicata la versione aggiornata del software e il modello per la richiesta di rimborso dei maggiori costi sostenuti dagli autotrasportatori, a causa degli aumenti dell'accisa sul gasolio. La quota riconosciuta è pari a 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati nel 1° trimestre 2019.

Le domande di rimborso dovranno essere inviate dal 1° al 30 aprile 2019 all'ufficio delle Dogane territorialmente competente.

Il rimborso è riconosciuto:

- per l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:

- persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito
- imprese stabilite in altri Stati Ue, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada

- per l'attività di trasporto persone svolta da:

- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto (Dlgs 422/1997)
- imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale (Dlgs 285/2005)
- imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale (Dlgs 422/1997)
- imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario (Regolamento Ce n. 1073/2009).

- per l'attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Le somme possono essere recuperate sia in denaro sia in compensazione, indicando nel modello F24 il codice tributo 6740 "Credito d'imposta – agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori".

ATTIVO IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE PER CONDOMINI ED ENTI NO PROFIT

L'Agenzia Entrate, tramite il proprio sito, nella sezione Fatture e Corrispettivi, ha reso noto che Gli Enti non commerciali, ad esempio le Onlus, e i Condomini, **non in possesso di Partita IVA**, possono consultare, tramite i propri rappresentanti incaricati in possesso di credenziali Entratel / Fisconline rilasciate da Agenzia Entrate o di identità digitale Spid o CNS, le fatture elettroniche relative ai loro acquisti pervenute al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.

Il servizio di consultazione è disponibile accedendo all'**area riservata**.

È possibile consultare le fatture elettroniche degli acquisti effettuati dall'Ente non commerciale o dal Condominio.

Si ricorda che saranno consultabili solo le fatture degli operatori IVA - fornitori degli ENC e dei Condomini – per i quali sussiste l'obbligo di fatturazione elettronica e la fattura sia stata correttamente elaborata e non scartata dal Sistema di Interscambio.

Si rimane ora in attesa dell'attivazione del servizio di consultazione per le persone fisiche senza partita IVA, ovvero per i privati cittadini.

DETRAZIONE IRPEF DELLE SPESE UNIVERSITARIE E DI SPECIALIZZAZIONE POST UNIVERSITARIA

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2019, n. 66, il Decreto MIUR 28 dicembre 2018, con il quale sono stati definiti i limiti massimi detraibili delle tasse e dei contributi di iscrizione alle università non statali, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e), TUIR.

Per il 2018 gli importi massimi detraibili sono i seguenti (+ tassa regionale diritto allo studio):

Area geografica	Medica	Sanitaria	Scientifica/ Tecnologica	Umanistico/ Sociale
Nord (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto)	3.700	2.600	3.500	2.800

Centro (Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria)	2.900	2.200	2.400	2.300
Sud e Isole (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia)	1.800	1.600	1.600	1.500

La "tassa regionale per il diritto allo studio" (da aggiungere al limite di cui sopra) è periodicamente rideterminata con decreto legislativo e recepita da Leggi regionali.

La detrazione IRPEF spetta anche per i familiari fiscalmente a carico. Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2018 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni tale limite è elevato a 4.000 euro.

Il decreto ha anche fissato gli importi massimi detraibili riferiti a spese sostenute nel 2018 per corsi di dottorato, di specializzazione e master di 1° e 2° livello, fissati rispettivamente a 3.700 euro per il Nord, 2.900 euro per il Centro e 1.800 euro per il Sud.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 6/2019 DEL 31 MARZO 2019

NUOVA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNI FAMILIARI

L'INPS (con la Circolare n° 45 del 22 marzo 2019) ha illustrato le nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i dipendenti di aziende del settore privato non agricolo.

A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande, finora presentate dal lavoratore al proprio datore di lavoro utilizzando il modello ANF/DIP, dovranno essere inoltrate esclusivamente all'INPS in modalità telematica. Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, restano valide.

La presentazione telematica delle domande di assegno familiare potrà avvenire tramite il servizio on-line dedicato sul sito dell'Inps, se in possesso del pin dispositivo oppure tramite patronati e intermediari dell'istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di pin. La domanda di assegno familiare da parte dei lavoratori agricoli continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con modello cartaceo come attualmente previsto.

Nei casi in cui è previsto il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Inps, il lavoratore deve prima presentare la richiesta di autorizzazione e poi la domanda di assegni familiari.

Le domande presentate in via telematica all'Inps, a decorrere dal 1° aprile 2019, saranno istruite dall'Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Nell'ambito di tale istruttoria saranno calcolati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti che verranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility presente nel cassetto previdenziale aziendale.

Sulla base degli importi teoricamente spettanti, il datore di lavoro dovrà calcolare l'importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall'Istituto.

Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.

LICENZIAMENTO DURANTE IL CONGEDO STRAORDINARIO

La Corte di Cassazione (sentenza n° 5425 del 25 febbraio 2019) è stata investita dal ricorso di un lavoratore il quale lamentava un errore di diritto nella decisione della Corte di Appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento adottato dal datore di lavoro a seguito di una procedura collettiva di riduzione del personale, attivata e conclusa secondo l'iter previsto dalla legge 223/1991.

Il ricorrente sosteneva come, con il recesso posto in essere, il datore di lavoro avesse violato la norma che impone la conservazione del posto per tutto il periodo di fruizione del congedo familiare, con la conseguenza della reintegra piena nel posto di lavoro secondo la previsione convenuta nell'art. 18, comma 1 della legge 300/1970.

La Corte di Cassazione ha, invece, affermato la piena legittimità del recesso intimato, affermando che la previsione speciale contenuta nella legge 53/2000, impedisce unicamente di procedere ad un licenziamento riconducibile alla fruizione del congedo straordinario stesso e non contrasta con il diritto dell'imprenditore di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base di altre situazioni che riguardano l'organizzazione dell'azienda e le difficoltà operative della stessa, evidenziandosi nel licenziamento collettivo intimato. Se quindi il licenziamento intimato è pienamente legittimo in quanto riferito a situazioni estranee a motivazioni riconducibili alla fruizione del congedo straordinario, resta invece irrisolta la questione della decorrenza degli effetti del licenziamento rispetto al congedo straordinario, cioè se gli effetti scadono da subito oppure alla fine del periodo di congedo. La Cassazione non si è espressa in merito in quanto la problematica non era stata sollevata in Corte di Appello, ciò nonostante è plausibile ritenere che gli effetti del recesso decorrono dal momento in cui la lettera di licenziamento è giunta nella sfera cognitiva del lavoratore e non alla fine del periodo di congedo. Anche l'eventuale impugnazione del licenziamento deve quindi seguire le regole fissate per i licenziamenti collettivi come quelle relative a vizi nella procedura o alla errata individuazione dei criteri di scelta dei lavoratori.

La sentenza della Suprema Corte ci permette di riprendere brevemente la normativa che regola la fruizione del congedo straordinario. I lavoratori dipendenti, per assistere un familiare convivente con handicap grave, possono richiedere un congedo continuativo o frazionato per un periodo non superiore a due anni di calendario nell'arco della vita lavorativa (comprensivo dei giorni festivi e delle giornate non lavorative), conservando il posto di lavoro, senza alcuna retribuzione e con l'assoluto divieto di svolgere altra attività lavorativa. Il familiare per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall'apposita commissione medica integrata Asl/Inps. Non è consentito il congedo nei casi in cui il familiare in situazione di grave disabilità sia ricoverato a tempo pieno in strutture ospedaliere o simili. Il congedo può essere riconosciuto ad un solo lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile. L'indennità è corrisposta nella misura della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, il periodo di fruizione è coperto da contribuzione figurativa valida per il diritto e per la misura della pensione. L'indennità in questione è anticipata dal datore di lavoro con la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all'Inps.

La presentazione della domanda deve essere effettuata in modalità telematica attraverso il sito dell'Inps se in possesso di pin oppure attraverso i servizi telematici offerti dai patronati. Il congedo e le relative prestazioni decorrono dalla data della domanda.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

*Studio Bergamini Associati
Commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964*